



SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALL'ANTISEMITISMO

La Regione del Veneto - Giunta Regionale, di seguito denominata "Regione", con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da.....nella persona del Presidente, o suo delegato;

e

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di seguito denominato "USRV", con sede a, codice fiscale....., rappresentato da

di seguito denominate "le Parti".

PREMESSO CHE

- a seguito della Risoluzione del 1 giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo del Parlamento Europeo (art.5), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito, nel gennaio 2020, il ruolo del Coordinatore Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo;
- nel 2021 è stata elaborata la Strategia Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo sulla base della definizione di antisemitismo dell'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) accolta dal Governo italiano nel gennaio 2020;
- le Linee Guida sul contrasto all'antisemitismo nella Scuola del 2021, elaborate da un Comitato tecnico-scientifico paritetico coordinato dalla Coordinatrice Nazionale per la lotta all'antisemitismo, individuano l'istruzione come il più potente strumento per combattere ogni forma di negazione e distorsione dell'Olocausto e allo stesso tempo arginare odio e nuovi razzismi;
- la legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 "Iniziativa per la conoscenza della Shoah e per il giorno della memoria" ha già recepito la definizione di antisemitismo proposta dell'IHRA e si propone, preservando la memoria della Shoah e dei crimini del nazifascismo, di contrastare ogni forma di antisemitismo;
- la stessa LR 5/2020 riserva molta attenzione al mondo della scuola prevedendo specificamente, all'art. 4 comma 1. b) "iniziative formative dirette a studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, da assumere in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale";
- REGIONE E USRV
 - condividono la volontà di collaborare a promuovere la Memoria della Shoah e dei crimini del nazifascismo, per evitare il ripetersi di simili tragedie e contribuire alla crescita di una solida coscienza civile presso le giovani generazioni;
 - intendono affiancare l'azione della Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo per attuare efficacemente la Strategia nazionale in materia nonché potenziare le attività di prevenzione e lotta anche attraverso azioni concertate;
 - condividono l'importanza di preservare la memoria della Shoah e dei crimini del nazifascismo e di contrastare ogni forma di antisemitismo, creando diffuse occasioni di conoscenza e studio che sollecitino le giovani generazioni e il corpo insegnante ad approfondire tali complesse tematiche;
 - intendono collaborare attivamente alla promozione di iniziative, che siano volte a veicolare presso gli studenti delle scuole del Veneto la diffusione della conoscenza della definizione di antisemitismo IHRA;
 - intendono attivarsi per favorire l'armonizzazione delle iniziative che vengono proposte da parte del Coordinamento Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, delle Comunità ebraiche della regione, di enti, associazioni o fondazioni del Veneto con fine statutario pertinente.

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PROTOCOLLO

Art. 1 - Oggetto

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Oggetto del Protocollo è la definizione, d'intesa tra le Parti, nell'ambito delle competenze istituzionali di ciascuna, di strumenti di coordinamento delle attività da proporre agli studenti e agli insegnanti delle scuole



9a9711ae



del Veneto per promuovere la conoscenza della Shoah e contrastare ogni forma di antisemitismo, in sintonia con le indicazioni e raccomandazioni contenute nella Strategia Nazionale contro l'antisemitismo del 2022.

Art. 2 - Finalità

Il Protocollo è finalizzato a individuare e divulgare azioni concrete per attuare la strategia comune di contrasto all'antisemitismo, a partire dalla definizione formulata dall'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA): "L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni verbali e fisiche di antisemitismo sono dirette verso le persone ebrae, o non ebrae, e/o la loro proprietà, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto", punto di partenza importante per garantire un'azione coerente e coordinata per prevenire e arginare il fenomeno dell'odio antisemita.

Art. 3 - Soggetti partecipanti

Il Protocollo è sottoscritto dalla Regione, che in particolare con la LR 5/2020 esercita un ruolo di promozione, sostegno, indirizzo e coordinamento sul tema della Memoria della Shoah e di contrasto all'antisemitismo, e dall'USRV, che per le sue funzioni di supporto alle scuole del territorio può svolgere una fondamentale azione di divulgazione e promozione di iniziative idonee a veicolare la diffusione della conoscenza della definizione di antisemitismo dell'IHRA.

Art. 4 - Azioni della Regione

La Regione si impegna:

- a promuovere nel proprio territorio la definizione di antisemitismo dell'IHRA;
- a fare da raccordo tra USRV e Coordinamento Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo;
- a curare il rapporto con le Comunità ebraiche della regione, enti, associazioni o fondazioni del Veneto con fine statutario pertinente, con particolare riguardo alle iniziative comuni con l'USRV;
- a incoraggiare la realizzazione nel proprio territorio di iniziative dedicate al ricordo delle persecuzioni subite dal popolo ebraico, secondo le modalità previste dalla LR 5/2020 e dai piani annuali in materia, con particolare riguardo a quelle rivolte agli studenti;
- a promuovere eventuali iniziative pubbliche di presentazione dei progetti realizzati in attuazione della LR 5/2020 e in collaborazione con l'USRV.

Art. 5 - Azioni dell'USRV

L'USRV s'impegna, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, a:

- coordinarsi con Regione, Coordinamento Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, con le Comunità ebraiche della regione e con enti, associazioni o fondazioni del Veneto con fine statutario pertinente;
- collaborare alla divulgazione presso le scuole superiori del Veneto delle iniziative concordate con la Regione idonee a veicolare la diffusione della conoscenza della definizione di antisemitismo IHRA;
- divulgare e promuovere iniziative culturali e formative finalizzate alla lotta contro l'antisemitismo e le sue nuove forme per contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, che si manifestano anche con il bullismo, la violenza, l'intolleranza e l'esclusione;
- divulgare e promuovere l'attivazione di iniziative culturali e formative finalizzate alla conoscenza della legge 115 del 2016, che attribuisce rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- divulgare e promuovere l'attivazione di iniziative culturali e formative finalizzate alla conoscenza dei luoghi della Memoria della Shoah nelle scuole del Veneto, anche in collaborazione con le Comunità ebraiche, fondazioni e associazioni così come previsto dalla LR n. 5/2020;
- pubblicare sul sito istituzionale documenti e materiali riguardanti le iniziative inerenti l'oggetto della presente Intesa;
- contribuire, per la parte di competenza, al monitoraggio delle iniziative che di anno in anno possono essere proposte, anche verificandone gli esiti sul piano didattico ed educativo.

Art. 6 - Principio di reciprocità

La Regione e l'USRV collaborano all'attuazione di azioni comuni di contrasto all'antisemitismo e di promozione della Memoria della Shoah e dei crimini del nazifascismo sulla base del principio della reciprocità, in base al quale entrambe le parti dovranno essere indicate nelle attività comuni realizzate e nella relativa comunicazione.

Art. 7 - Commissione di coordinamento

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo, per la gestione organizzativa e amministrativa e, in particolare, per consentire la pianificazione degli interventi, sarà costituita una Commissione di coordinamento composta da due rappresentanti di ciascuna delle Parti.



9a9711ae



Art. 8 - Oneri finanziari

Il Protocollo non comporta oneri finanziari per le parti né per le Istituzioni Scolastiche del Veneto.

Art. 9 - Durata dell'Intesa

Il Protocollo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo, dandone comunicazione scritta alle altre Parti firmatarie, prima della scadenza e senza alcun obbligo di motivarne ragione o causa.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni relative alle attività riconducibili al presente Protocollo di Intesa e ai possibili successivi atti connessi, presenti sia su supporto cartaceo sia informatico, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE-GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al DPR n. 642/1972.

Il presente Protocollo, pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto _____

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto _____

